Sentenza n. 219/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico	Guzzi	Presidente
Gianpiero	D'Alia	Consigliere
Guido	Tarantelli	Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **17 settembre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24175** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***37388*** relativo all'esercizio 2018, reso da Barberi Giuliana, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra Spa";

Nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Guido Tarantelli, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione e per l'Agente contabile.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 15/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Barberi Giuliana rendicontata sul *conto giudiziale n. 37388 (esercizio 2018),* da lei presentato in qualità di consegnatario delle quote

di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra Spa".

Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:

a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale, il magistrato istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura "*copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 – bis del CAD e s.m.*", senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

b) per ciò che riguarda il decreto n. 4935 del 30 aprile 2020 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segnalava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto giudiziale;

c) contestava, altresì, l'assenza della qualifica di agente contabile della sig.ra Barberi Giuliana alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'improcedibilità della gestione.

2. Con decreto presidenziale n. 57 del 7 marzo 2025, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 17 settembre 2025.

3. All'udienza del 17 settembre 2025, non sono comparsi né l'agente contabile né un rappresentante dell'amministrazione; il Pubblico Ministero non osservava nulla.

Quindi la causa era trattenuta in decisione

4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.

Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell'esercizio 2018, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.

Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che la sig.ra Barberi Giuliana, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (*I soggetti nominati o designati dalla Regione o*

proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, quindi, non consente più di affermare la qualità di agente contabile *ex lege* della sig.ra Barbieri Giuliana, né può affermarsi che la stessa possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli "agenti contabili" suddetti - amministratori e sindaci delle società – a "*supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista")*.

Pertanto, il presente giudizio va in conclusione dichiarato improcedibile.

Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni dovranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l'effettivo "maneggio" delle partecipazioni nel 2018. L'amministrazione regionale è, conseguentemente, tenuta a garantire l'esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e

seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.

5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.
- Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025.

Il relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 30/09/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente